



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO	<i>Nr. Progr.</i> 105
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI TEMPORANEE DI AREE PUBBLICHE PER IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 5, L. N. 287/91 TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 12/05/2020.	<i>Data</i> 12/05/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 15:48, convocata con le prescritte modalità, in remoto si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
Mastrangelo Giovanni	SINDACO	Assente	
Gallo Giuseppe	VICESINDACO	Presente	
Capurso Filippo	ASSESSORE	Assente	
Romano Lucio Rocco	ASSESSORE	Presente	
Valentini Maria Paola	ASSESSORE	Presente	
Pontiggia Giovanna	ASSESSORE	Presente	
Totale Presenti	4	Totale Assenti	2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Di Natale Luigi

Il GALLO GIUSEPPE in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CONSIDERATO CHE con D.G.C. n. 103 del 12/05/2021 sono state approvate le disposizioni in ordine alla “Procedura per il rilascio di concessioni temporanee di aree pubbliche per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. N. 287/91 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico” ;

RILEVATO CHE per mero errore materiale è stato inserito dall'Area Proponente nel gestionale – atti amministrativi - il testo di proposta di delibera non coerente con il provvedimento oggetto di approvazione;

RITENUTO pertanto di provvedere ad annullare e sostituire la D.G.C. n. 103 del 12/05/2021 con il presente provvedimento;

TENUTO CONTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- decreto legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) con cui sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. Con l'articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure.
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto CuraItalia, ad oggetto: “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19*”;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemica da COVID-19*”;
- l'art.109 del D.L. n.104 del 14/08/2020 (Decreto agosto) che proroga al 31/12/2020 il precedente termine del 31/10/2020 già previsto dal c.d. Decreto Rilancio;
- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemica da COVID-19*”;
- ancora, l'art. 9 ter del Decreto Ristori approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 18/12/20 che stabilisce e proroga l'esonerazione Tosap e Cosap al 31/03/2021;

VISTE le vigenti Ordinanze Ministero della Salute;

VISTO il D.P.C.M. 02/03/2021, ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16*

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

APPURATO che, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, all'art. 9-ter, ai commi 4 e 5, dispone che:

- a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già in concessione sono presentate in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- a far data dal 1 gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza sanitaria, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (somministrazione di alimenti e bevande), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per la posa in opera delle strutture amovibili è, inoltre, disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RICHIAMATO l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“sostegno delle imprese di pubblico esercizio”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che detta disposizioni al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, nonché la rimozione di ogni ostacolo burocratico, ampliando le fattispecie oggetto di autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 128 del 10/07/2020, ad oggetto: *“Emergenza sanitaria covid 19 – procedura per il rilascio di concessioni temporanee di aree pubbliche per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, l. n. 287/91 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Revoca delibera di G.C. n. 102/2020.”*

VISTO il comma 1 dell'art 30 del [D.L. N 41 DEL 22 MARZO 2021](#) Decreto Sostegni che a causa del protrarsi dello stato di emergenza alla lett.a proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento e alla lett.b invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;

RITENUTO, stante il perdurare della crisi economica derivante dallo stato di emergenza:

- di prorogare il periodo di esenzione fino al 30/06/2021 – fatte salve nuove disposizioni di estensione dell'esenzione;
- di prorogare fino al 31/12/2021, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di presentare nuove concessioni di occupazione suolo pubblico o l'ampliamento della superficie di occupazione suolo pubblico senza alcun onere aggiuntivo e nel rispetto delle condizioni indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 10/07/2020;

ACCLARATA la natura emergenziale ed eccezionale, della succitata norma, nonché la duplice finalità di:

- favorire la ripresa delle attività economiche e produttive;
- favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza sanitaria stabilite dal Governo, e di cui alle disposizioni anzidette;

CONSIDERATO che:

Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

DATO ATTO che:

- Con nota prot. n. 41/VSG/vd del 21.05.2020, l'ANCI ha dato linee di indirizzo sull'applicazione delle suddette norme del DL. n. 34/2020 ed in particolare ha chiarito, testualmente al punto 6, che «[...] il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 [...] introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme sopra richiamate [...]». La stessa circolare, al punto 7 precisa anche che «[...] per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico **unico, peculiare e transitorio**, i cui presupposti giuridici sono già individuati [...]» e che «[...] la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione [...]»;
- Con nota Prot. n. 38/VSG/sd l'ANCI del 28.04.2021 ha predisposto una ulteriore nota di indirizzo per sfruttare appieno le potenzialità della suddetta norma anche alla luce dell'articolo 4 comma 1 del recente DL n.52 del 22 Aprile u.s., pubblicato in G.U. n. 96 del 22 aprile 2021;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors del comune di Gioia del Colle;
- la Legge Regione Puglia n. 24 del 16/04/2015;

RITENUTO per quanto innanzi, garantire, in deroga al DPR n.160/2010, una semplificazione delle procedure per ottenere una nuova concessione di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle superfici già concesse, allegando alla istanza secondo un modulo predisposto dall'ufficio SUAP, la sola planimetria dello spazio da occupare;

RITENUTO necessario introdurre le seguenti misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione fiscale:

- 1) ampliamento degli spazi pubblici esterni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande senza ulteriori oneri a carico degli esercenti, fino ad un massimo del 100% della superficie concessa o concedibile fatte salve le norme igienico sanitarie e di numero massimo di posti a sedere;
- 2) autorizzazione da intendersi rilasciata previa presentazione di domanda semplificata come da fac-simile allegato;

PRECISATO che il comma 1 dell'art 30 del [decreto sostegni pubblicato in G.U. n 41 del 22 marzo 2021](#) alla lett.a prevede la proroga dell'esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap, al 30 giugno

2021, mentre alla lett.b proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili nel rispetto:

- di tutte le norme di cui ai DCPM emanati dal governo per il contenimento della pandemia da Covid 19;
- delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, superamento delle barriere architettoniche e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- dei regolamenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal codice della strada;
- tutte le tipologie e caratteristiche costruttive di cui all'art. 6 del vigente "Regolamento per DEHORS per la disciplina di spazi di ristoro all'aperto" - approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/5/2017;
- l'esercizio delle attività ricadenti nel centro storico – zona A1 del vigente PRG non è subordinato alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del medesimo D.Lgs. n.42/04 (art. 181, comma 3 del DL n.34/2020), ma permangono gli obblighi di tutela e di rispetto dei beni architettonici, culturali, storici e paesaggistici;

RITENUTO altresì che l'occupazione degli spazi aperti, comprese le aree di interesse culturale o paesaggistico in deroga a quanto previsto dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., potrà vedere la presenza esclusivamente di sedie, tavolini, pedane e ombrelloni, posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus;

CONSIDERATO che le istanze di occupazione con caratteristiche diverse rispetto a quanto stabilito precedentemente (sedie, tavolini, pedane e ombrelloni), dovranno attenersi esclusivamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors;

ATTESA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Urbanistica Ing. Antonino Delvecchio ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanze dott. Raffaele Laforenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'installazione di manufatti tipo "dehors";
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TOSAP;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, con duplice e separata votazione di cui una per la immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento

di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

2. **DI ANNULLARE E SOSTITUIRE** con il presente provvedimento la D.G.C. n. 103 del 12/05/2021 per errato inserimento del testo in proposta nel sistema gestionale atti amministrativi, espletato dall'Area proponente;
3. **DI AUTORIZZARE L'AMPLIAMENTO** degli spazi pubblici esterni alle imprese di pubblico esercizio di cui all'[art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287](#) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino ad un massimo del 100% della superficie concessa o concedibile sino alla data del 31 dicembre 2021 che non riguardino le aree individuate dalla Polizia Locale ed inibite per la sicurezza, e non vadano ad inficiare passi carrabili, rampe e parcheggi per disabili; il tutto da realizzarsi nel rispetto del Codice della Strada, delle vigenti disposizioni igienico – sanitarie e del D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
4. **DI DISPORRE** che le domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse vadano presentate in via telematica, secondo il fac-simile allegato, all'indirizzo protocollo generale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it all'attenzione del SUAP e del Comandante della Polizia Locale, con allegato schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l'individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri degli arredi, in idonea scala, opportunamente quotato e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/472 specificando che, nei casi previsti ai punti 2 e 3 del fac simile di domanda, la preparazione di alimenti e bevande avviene all'interno del dehors; le domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico pervenute prima della pubblicazione della presente Deliberazione devono essere integrate come da disposizioni del presente paragrafo;
5. **DI DISPORRE** che l'autorizzazione debba intendersi automaticamente rilasciata, senza ulteriori pareri con la possibilità per la Polizia Locale di effettuare controlli a campione per verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi occupati e quanto dichiarato nella domanda autocertificata;
6. **DI APPROVARE**, per le istanze semplificate di occupazione suolo pubblico, il fac-simile allegato alla presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. **DI PRENDERE ATTO**, così come emendato, che, ai sensi dell'art. 9-ter, ai commi 4 e 5 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, sino alla data del 30 giugno 2021 (salvo diverse successive disposizioni), le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816 e segg. della L. 160/2019 a condizione che sia garantito il rispetto:
 - di tutte le norme di cui ai DCPM emanati dal governo per il contenimento della pandemia da Covid 19;
 - delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, superamento delle barriere architettoniche e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - dei regolamenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal codice della strada;

- tutte le tipologie e caratteristiche costruttive di cui all'art. 6 del vigente "Regolamento per DEHORS per la disciplina di spazi di ristoro all'aperto" - approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/5/2017;
 - gli obblighi di tutela e di rispetto dei beni architettonici, culturali, storici e paesaggistici per le attività ricadenti nel centro storico – zona A1 del vigente PRG il cui esercizio non è subordinato alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del medesimo D.Lgs. n.42/04 (art. 181, comma 3 del DL n.34/2020);
8. **DARE INDIRIZZO** agli uffici competenti di attivare tutte le procedure per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi compresa la dovuta pubblicità e informazione;
9. **DI STABILIRE** che i tavoli siano disposti in modo che le sedute garantiscano il pedissequo rispetto della vigente normativa anti – COVID 19 con specifico riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
10. **DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. N.267/2000.

OGGETTO

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI TEMPORANEE DI AREE PUBBLICHE PER IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 5, L. N. 287/91 TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 12/05/2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/05/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO <i>ANTONINO DELVECCHIO</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/05/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>DOTT. RAFFAELE LAFORENZA</i>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Gallo Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LINEE GUIDA

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali **ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie** (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, omissis...), nonché per l'attività di **catering** (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura; > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet non è consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Fac simile

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, 9 ter del DL 137/2020, convertito in legge 176/2020 e ss.mm.ii e articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, valida fino al 31 dicembre 2021.

Trasmettere via PEC all'indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

AL SUAP

Al Comando di POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Gioia del Colle
Piazza Margherita di Savoia n.10
70023 – Gioia del Colle (BA)

E p.c.
Ufficio Urbanistica
Ufficio Tributi

SEDE

Il sottoscritto..... nato a Prov.....
il residenteProv.....
via.....n. Codice Fiscale/Partita IVA
.....in qualità di.....
.....
n. tel. indirizzo e-mail indirizzo di
PEC..... (ovvero titolare della concessione n. del
rilasciata da)

RICHIEDE

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle tipologie e caratteristiche costruttive previste di cui all'art.6 del Regolamento per DEHORS per la disciplina di spazi di ristoro all'aperto" - approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/5/2017:

1. lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
2. lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico
3. lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare tipologie e caratteristiche costruttive previste di cui all'art.6 del Regolamento per DEHORS per la disciplina di spazi di ristoro all'aperto" - approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/5/2017;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati firma di tecnico abilitato asseverante
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Firma del titolare o legale rappresentante